

REGIONE CAMPANIA

ENTE PARCO REGIONALE DEL MATESE

(legge regionale n. 33 del 1993 – DPGR n. 672 del 10.9.2002 -

Deliberazione G.R. n.1407 del 12.4.2002)

REGOLAMENTO SANZIONI AMMINISTRATIVE

§§§

Premesso che l'articolo 30, secondo comma, della legge n. 394 del 1991, dispone che: *“la violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette è altresì punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire duemilioni.. Tali sanzioni sono irrogate, nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, dal legale rappresentante dell'organismo di gestione dell'area protetta”*.

Osservato che il combinato disposto di cui agli articoli 22 e 24 della legge regionale n. 33 del 1993 dispone parimenti l'attivazione del procedimento per la irrogazione della sanzioni amministrative per la commissione o omissione di fattispecie previste e sanzionate quali illeciti amministrativi.

Che appare, quindi, necessario provvedere a disciplinare il procedimento per la irrogazione delle sanzioni amministrative nei modi previsti dalla legge n. 689 del 1981, previa individuazione delle fattispecie da sanzionare, nonché dei soggetti abilitati a contestare le infrazioni.

E' adottato, quindi, il seguente Regolamento, con provvedimento del Commissario regionale, n.1 del 7 gennaio 2003, da pubblicarsi nel BURC e negli Albi pretori degli enti locali compresi nel perimetro del Parco.



Il Regolamento è efficace sino alla adozione di altro Regolamento da parte del Consiglio direttivo dell'Ente Parco.

§§§

ARTICOLO 1

(Fattispecie sanzionate)

1. La violazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, emanate dal rappresentante legale Ente Parco Regionale del Matese, sono considerate infrazioni amministrative, ai sensi dell'art. 30, secondo comma, della legge n. 394 del 1991, e sono punite, ai sensi della legge n. 689 del 1981, con la sanzione del pagamento di una somma da euro 26 a euro 1.032 (da lire cinquantamila a lire duemilioni).
2. Sono punite le violazioni dei provvedimenti emanati dal rappresentante legale Ente Parco Regionale del Matese nell'esercizio delle titolarità di cui alla L. 394/91, alla L.R. 33/93 e D.G.R.C. n. 1407 del 12.4.2002.
3. Sono, altresì, sanzionate le fattispecie di illeciti amministrativi di cui al combinato disposto di cui agli articoli 22 e 24 della legge regionale n. 33 del 1993, con le modalità e secondo il procedimento e misure previste dagli stessi articoli 22, 24 e seguenti.
4. In particolare, sono sanzionate, a termini del presente regolamento e dell'articolo 30, secondo comma, della legge n. 394 del 1991, quelle di cui alla allegata Tabellā A, in ragione del procedimento disciplinato dalla legge 689 del 1981, nonché dal presente regolamento:
 - a) la violazione della normativa di cui all'articolo 6, comma 3, della legge 6.12.91, n. 394;
 - b) la violazione della normativa di cui all'articolo 11, commi 2 e 3, della legge 6.12.91, n. 394;



c) la inottemperanza a quanto disposto con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 29, comma 1, della legge 6.12.91, n. 394, se esecutivi ai sensi di legge.

ARTICOLO 2

(Capacità di intendere e di volere)

1. Non può essere assoggettato alle sanzioni amministrative di cui all'articolo 1 del presente Regolamento chi, al momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i diciotto anni o non aveva, in base ai criteri indicati nel codice penale, la capacità di intendere e di volere, salvo che lo stato di incapacità non derivi da sua colpa o sia stato da lui preordinato.
2. Fuori dei casi previsti dall'ultima parte del precedente comma, della violazione risponde chi era tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.

ARTICOLO 3

(Elemento soggettivo)

1. Nelle violazioni cui sono applicabili le sanzioni amministrative di cui al presente Regolamento, ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa.
2. Nel caso in cui la violazione è commessa per errore sul fatto, l'agente non è responsabile quando l'errore non è determinato da sua colpa.

ARTICOLO 4

(Cause di esclusione della responsabilità)

1. Non risponde delle violazioni amministrative chi ha commesso il fatto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima ovvero in stato di necessità o di legittima difesa.
2. Se la violazione è commessa per ordine dell'autorità, della stessa risponde il pubblico ufficiale che ha dato l'ordine.



ARTICOLO 5

(Concorso di persone)

1. Quando più persone concorrono in una violazione amministrativa, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge.

ARTICOLO 6

(Solidarietà)

1. Il proprietario della cosa che servi o fu destinata a commettere la violazione o, in sua vece, l'usufruttuario o, se trattasi di bene immobile, il titolare di un diritto personale di godimento, è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta se non prova che la cosa è stata utilizzata contro la sua volontà.

2. Se la violazione è commessa da persona capace di intendere e di volere ma soggetta all'altrui autorità, direzione o vigilanza, la persona rivestita dell'autorità o incaricata della direzione o della vigilanza è obbligata in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.

3. Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica o, comunque di un imprenditore, nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica o l'ente o l'imprenditore è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta.

4. Nei casi previsti dai commi precedenti chi ha pagato ha diritto di regresso per l'intero nei confronti dell'autore della violazione.

ARTICOLO 7

(Non trasmissibilità dell'obbligazione)

1. L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione non si trasmette agli eredi.

ARTICOLO 8

(Più violazioni di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative)

1. Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo.

ARTICOLO 9

(Principio di specialità)

1. Quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa, ovvero da una pluralità di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative, si applica la disposizione speciale.

ARTICOLO 10

(Criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie)

1. Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dal presente Regolamento tra un limite minimo ed un limite massimo e nell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche.

ARTICOLO 11

(Atti di accertamento)

1. Gli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro sono gli agenti del Corpo Forestale dello Stato,



